

A.Pe Social - Anticipo pensione

La legge di bilancio 2017 ha introdotto alcune forme di flessibilità per l'accesso alla pensione genericamente denominate "A.Pe" (anticipo pensionistico).

Sono previste tre forme di A.Pe:

1. A.Pe Social senza costi per il lavoratore richiedente;
2. A.Pe e imprese con costi a carico delle imprese che intendono usufruirne;
3. A.Pe volontaria con costi a totale carico del richiedente.

Ad oggi, solo per l'A.Pe sociale è stato emanato il [decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017 n° 88](#) che dà attuazione alle norme contenute nella legge di bilancio del 2017.

Il DPCM è stato pubblicato, con grande ritardo, sulla Gazzetta Ufficiale N° 138 del 16 giugno 2017, l'INPS si è affrettata pubblicare la [circolare n° 100 del 16 giugno 2017](#) che detta le disposizioni operative.

Vediamo di analizzare questa circolare punto per punto.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Lavoratori interessati

Possono usufruire dell'A.Pe social:

- I residenti in Italia iscritti:
 - nell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) dei lavoratori dipendenti
 - alle forme sostitutive ed esclusive dell'A.G.O.
 - alle gestione dei lavoratori autonomi (Art. – Comm. – CD/CM)
 - alla Gestione separata

E' richiesta la residenza in Italia trattandosi di un trattamento di natura assistenziale e non previdenziale.

Requisiti anagrafici

Compimento dei 63 anni di età

Requisito contributivo

A secondo dei casi:

- Almeno 30 anni di contribuzione (casi da n° 1 a n° 3)
- Almeno 36 anni di contribuzione (caso n° 4 “lavoratori addetti a lavorazioni pesanti”)

Si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma.

Contribuzione versata all’estero

La contribuzione versata ed accreditata all’estero (UE, Svizzera e Paesi convenzionati) non è utile al raggiungimento dei requisiti richiesti.

Maggiorazioni

contributive

Poiché l’APE sociale non può essere considerato un trattamento pensionistico, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo dei 30/36 anni non si tiene conto di eventuali maggiorazioni cui il richiedente potrebbe beneficiare all’atto del pensionamento.

Requisiti soggettivi

Possono accedere al beneficio i lavoratori che, al momento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato, siano in possesso di una delle seguenti condizioni:

1. **Essere disoccupati** a seguito di:
 - a. licenziamento individuale;
 - b. licenziamento collettivo;
 - c. dimissioni per giusta causa;
 - d. risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.;

ed aver esaurito, da almeno tre mesi, la prestazione per disoccupazione o NASPI spettante.

Continuità dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione deve essere verificato tramite la consultazione della permanenza nelle liste di disoccupazione presso il centro per l’impiego.

Esempio:

Lavoratore dipendente, licenziato che ha esaurito nel 2015 tutti gli ammortizzatori sociali che si sia iscritto nella gestione degli artigiani per sei mesi e poi si sia cancellato pur trovandosi nel 2017 disoccupato non rientra in questa fattispecie perché manca la continuità di iscrizione nelle liste dei disoccupati.

Disoccupati che godono dell’ASDI

Nel caso di disoccupati che si trovino ad usufruire al termine della NASPI del sussidio ASDI (Assegno Sociale di disoccupazione) il diritto al trattamento pensionistico anticipato potrà essere esercitato al termine della percezione dell’ASDI.

Lavoratori agricoli

Poiché i lavoratori agricoli godono dell’indennità di disoccupazione in un periodo temporalmente sfasato rispetto a quello di cessazione del rapporto di lavoro, i tre mesi si

contano dalla data di cessazione del rapporto di lavoro se avvenuta nell'anno di pensionamento oppure dalla fine dell'anno in caso contrario

Documentazione necessaria da allegare alla domanda

- **se licenziato**, allegare lettera di licenziamento e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
 - **se dimesso**, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha cessato di godere della prestazione di disoccupazione;
 - **se cessato per risoluzione consensuale**, allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
 - **se operaio agricolo**, deve allegare la documentazione probatoria richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui rientra, e deve indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro
2. **Assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado** (figli e genitori) convivente e portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della legge N° 104 del 1992.
Il beneficio si estende anche alla persona in unione civile.
In relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che l'assistono.

Documentazione necessaria da allegare alla domanda

Il richiedente deve compilare nel modello di domanda un'autodichiarazione in cui afferma di assistere, precisando da quale data presta assistenza, uno dei soggetti indicati dal decreto (coniuge, persona con la stessa legata da unione civile, parente di primo grado) e di convivere, precisando da quale data, con il medesimo portatore di handicap, riportare i dati anagrafici dell'assistito ed allegare il verbale rilasciato dalla commissione medica attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

3. **Essere invalido civile con grado riconosciuto almeno pari o superiore al 74%.**

Documentazione necessaria da allegare alla domanda

Il richiedente deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell'invalidità civile, nonché allegare il relativo verbale.

Con almeno 36 anni di contribuzione

4. Essere lavoratori dipendenti che svolgano al momento del pensionamento in via continuativa e da almeno sei anni le seguenti professioni:

a. operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;

Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonché del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell'igiene delle stesse.

Fanno parte di tale gruppo gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

b. conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

- Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento

Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sganio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.

- Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

c. conciatori di pelli e di pellicce;

Le professioni comprese in questa unità si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilità, calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

d. conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

- Conduttori di convogli ferroviari

Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.

• **Personale viaggiante**

Personale che espleta la sua attività lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

e. **conduttori di mezzi pesanti e camion**

Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

f. **personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.**

Professioni sanitarie infermieristiche

Così come definite dal [decreto del ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739](#);

Professioni sanitarie ostetriche

Così come definite dal [decreto del ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740](#).

Le attività devono essere con lavoro organizzato a turni ed espletate nelle strutture ospedaliere.

g. **addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza**

Addetti all'assistenza personale

Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita. Attività espletate anche presso le famiglie.

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

h. **insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido**

Le professioni comprese in questa unità organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare.

Programmano tali attività, valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.

L'ambito della scuola dell'infanzia comprende :

- a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera)
- b. scuole dell'infanzia statali e paritarie.

i. facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

j. personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali

Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.

Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi

Le professioni classificate in questa categoria curano il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

k. operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Le professioni classificate in questa unità provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto.

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

Per livello di tariffa INAIL si intende il "premio assicurativo" stabilito dall'INAIL per ogni singola professione o mansione; quindi, in ultima analisi, sarà l'INAIL a stabilire se una mansione può o meno rientrare nella nuova normativa.

Cosa si intende per "da almeno sei anni"?

Le attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le stesse non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento, per una durata almeno pari all'interruzione sopraindicata.

Lo svolgimento delle attività in via continuativa delle attività lavorative si intende realizzato:

- nel caso di svolgimento di attività lavorative faticose nei sei anni precedenti il momento del pensionamento;

oppure

- nel caso in cui le stesse, nei sei anni precedenti la decorrenza del trattamento pensionistico, abbiano subito interruzioni non superiori complessivamente a dodici mesi.

In questo caso la continuità è mantenuta a condizione che nel corso del settimo anno precedente il pensionamento vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione.

Documentazione necessaria da allegare alla domanda

Il richiedente deve farsi rilasciare un'attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall'INPS .

In questa dichiarazione il datore di lavoro (azienda/Pubblica amministrazione/ privato) deve attestare i periodi di lavoro prestato dal richiedente il beneficio, alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l'applicazione da parte dell'azienda delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille, ai sensi del [Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero del Tesoro e del Bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000](#)

I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare alla domanda:

- il contratto di lavoro o una busta paga;
- la dichiarazione del datore di lavoro.

Se il lavoratore ha svolto nel tempo una o più attività tra quelle indicate nell'allegato A del decreto, presso diversi datori di lavoro, dovrà produrre un'attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga.

I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6 anni continuativi.

ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITA'

L'A.Pe social social è incompatibile:

- Trattamenti di disoccupazione (DS o NASPI ecc.ecc.)
- ASDI (trattamento post NASPI)
- Indennizzo per cessazione attività commerciale
- Non possono, altresì, beneficiare dell'A.Pe social i titolari di pensione diretta conseguita sia in Italia che all'estero

Eccezione per lavoratori agricoli

Il percettore di APE sociale che presenti domanda di indennità di disoccupazione agricola per periodi di disoccupazione antecedenti alla decorrenza dell'APE sociale, in considerazione che l'indennità di disoccupazione è richiesta ed erogata l'anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di occupazione e disoccupazione può godere dell'A.Pe.

DECADENZA

Decade dall'A.Pe chi diventa titolare di pensione diretta in corso di godimento dell'assegno.

Non determina la decadenza:

- Titolarità di pensione indiretta (reversibilità);
- Invalidità civile

CUMULABILITÀ DELLA PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO

L'A.Pe è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa in Italia o all'estero con i seguenti limiti reddituali:

- 8.000 euro annui per redditi derivanti da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa,
- 4.800 euro annui per redditi da lavoro autonomo

Hanno rilevanza solo i redditi conseguiti dopo la data di decorrenza dell'A.Pe.

I redditi sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti dal lavoratore.

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica:

- Entro il **15 luglio 2017** per chi ritiene di poter accedere al pensionamento entro il 31 dicembre 2017;
- Entro il **31° marzo 2018** per chi matura i requisiti entro il 31/12/2018;
- E' possibile presentare la domanda anche successivamente al **15 luglio 2017** o il **31° marzo 2018** ma comunque entro il **30 novembre** dell'anno di riferimento ma sarà presa in esame dall'INPS esclusivamente se non è stato superato il tetto di spesa fissato annualmente.

COMUNICAZIONI INPS DELL'ESITO DELLE DOMANDE

L'INPS comunica:

- Entro il 15 ottobre del 2017 per chi matura il diritto nel 2017
- Entro il 30 giugno 2018 per chi matura il diritto nel 2018

l'esito delle richieste.

Le risposte possibili sono tre:

1. riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;

2. riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria;
3. il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e condizioni

Analoga comunicazione, se residuano risorse finanziarie, viene effettuata il 31 dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 31° marzo 2018 ma non successive al 30 novembre dell'anno di riferimento.

In caso di provvedimento di rigetto è possibile presentare richiesta di riesame entro trenta giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.

LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

La domanda di A.Pe va presentata con le consuete modalità: esclusivamente per via telematica.

Al momento della domanda devono sussistere i requisiti soggettivi (stato di disoccupazione, invalidità superiore al 74%, assistenza da almeno sei mesi a coniuge o parente entro il primo grado,) mentre possono essere perfezionati in seguito:

- il requisito anagrafico dei 63 anni;
- l'anzianità contributiva dei 30 o 36 anni;
- i sei anni di svolgimento dell'attività gravosa;
- i tre mesi di disoccupazione senza alcun ammortizzatore sociale

CRITERI PER STABILIRE LA GRADUATORIA

La graduatoria, in caso di esaurimento delle risorse, viene stabilita in base:

- Requisito anagrafico inteso come maggiore prossimità all'età prevista per la pensione di vecchiaia;
- A parità di graduatoria si terrà conto della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

In caso residuino risorse sia per il 2017 che per il 2018 verranno prese in esame con le stesse modalità anche le domande presentate dopo il 15 luglio 2017 o il 31 marzo 2018.

DOMANDA DI ACCESSO ALL'A.Pe

Se il richiedente è già in possesso di tutti i requisiti richiesti può presentare la richiesta di A.Pe contestualmente a quella di riconoscimento del diritto.

In caso di perfezionamento di tutti i requisiti l'A.Pe decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

In deroga a quanto sopra esposto in materia di decorrenza del beneficio, l'APE sociale, in fase di prima applicazione e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni

richieste dalla legge e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017 .

EROGAZIONE

L'A.Pe è erogato per dodici mensilità.

IMPORTO

L'importo è calcolato sulla base della contribuzione accreditata al momento della domanda.

In caso di concorso di varie gestioni previdenziali l'importo viene calcolato con il sistema del "pro quota"

L'importo massimo non può superare i 1.500 euro mensili, non è soggetto a perequazione automatica né ad integrazione al trattamento minimo.

L'A.Pe social non è reversibile né dà diritto all'accredito di contribuzione figurativa.

Sull'A.Pe social non spettano l'assegno al nucleo familiare né altri trattamenti di famiglia.

PROVVEDIMENTI DI REVOCA –ANNULLAMENTO-RIGETTO

In caso di annullamento, revoca, rigetto l'interessato può richiedere un riesame all'INPS presso la quale ha presentato la domanda entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento.

INDENNITA' DI FINE SERVIZIO – TERMINI DI PAGAMENTO

Il termine di pagamento del TFS (il TFR dei dipendenti pubblici) inizia a decorrere non dalla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ma dal raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall'art. 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Pertanto, l'indennità di fine servizio verrà corrisposta agli aventi diritto dopo 12 mesi ed entro tre mesi decorrenti dal raggiungimento dell'età pensionabile.

In caso di decadenza:

- per titolarità di pensione diretta;
- venir meno della residenza in Italia;
- superamento limiti reddituali;

il TFS verrà erogato dopo 24 mesi dalla data in cui si è verificata la decadenza ed entro tre mesi.

In caso di decesso prima del compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto decorrerà dalla data del decesso e la prestazione dovrà essere pagata entro 105 giorni dall'evento "morte".



Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
**il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua
disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"